

Trieste, 18 marzo 2024

Sig.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: TRANSIZIONE 5.0: IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA

1. PREMESSA

Il piano Transizione 5.0, contenuto nel “decreto PNRR” approvato dal consiglio dei ministri, **introduce un nuovo credito d'imposta** a favore delle imprese residenti sul territorio nazionale **che effettuano nuovi investimenti nelle strutture produttive entro il 2024 e il 2025**, nell'ambito di **progetti innovativi che portano ad una riduzione di consumi energetici**.

Il decreto legge 2.3.2024, n. 19 (c.d. DL PNRR) diventerà operativo solo dopo l'emanazione di due decreti ministeriali attuativi.

Di seguito si riepilogano i tratti essenziali della suddetta agevolazione.

2. BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti:

- **In beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e interconnessi** ai sistemi di fabbrica indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano 4.0, a condizione che siano utilizzati in progetti di innovazione che **riducano i consumi energetici** della struttura produttiva almeno del 3%, ovvero determinino una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento di almeno il 5%;
- In **impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile** destinata all'autoconsumo, escluse le biomasse, compresi i sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta;
- In **pannelli fotovoltaici inseriti nel registro Enea**;
- In formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica nella misura del 10% degli investimenti totali e comunque fino a 300 mila euro, a condizione che si ricorra a formatori esterni.

Il piano 5.0 non si sostituisce ai crediti d'imposta della Transizione 4.0, che restano in vigore per chi effettua investimenti nella digitalizzazione dell'impresa, che non producono però, un predeterminato risparmio energetico.

3. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La misura dell'agevolazione cresce al crescere della percentuale di riduzione dei consumi che si riesce a raggiungere grazie al progetto innovativo che viene posto in essere.

Allo scopo, inoltre, di premiare di più le piccole e medie aziende, l'intensità dell'aiuto cala all'aumentare dell'investimento come di seguito descritto:

Entità dell'investimento agevolabile - Riduzione dei consumi	Investimenti <2.5 ml €	2.5 ml € <Investimenti < 10 ml €	2.5 ml € <Investimenti < 10 ml €
Del 3% complessivo della struttura o del 5% del processo	Credito d'imposta del 35% del costo	Credito d'imposta del 15% del costo	Credito d'imposta del 5% del costo
Del 6% complessivo della struttura o del 10% del processo	Credito d'imposta del 40% del costo	Credito d'imposta del 20% del costo	Credito d'imposta del 10% del costo
Del 10% complessivo della struttura o del 15% del processo	Credito d'imposta del 45% del costo	Credito d'imposta del 25% del costo	Credito d'imposta del 15% del costo

Il risparmio energetico è determinato attraverso il confronto con i consumi dell'anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, che non possono avere dati di confronto, il calcolo si riferirà ai consumi medi annui riferibili a uno "scenario controfattuale", che sarà definito con uno dei due decreti attuativi previsti, di cui si è fatto cenno in premessa. Per gli investimenti effettuati in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

4. ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

La spettanza del bonus 5.0 richiede il rispetto di **un iter procedurale** che prevede l'invio di una serie di comunicazioni - il cui contenuto sarà dettagliato da un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) da emanare entro il 1° aprile p.v. - ove avrà un ruolo apicale il GSE, come parte attiva nelle fasi di prenotazione, riconoscimento, monitoraggio e controllo del credito.

1. L'iter si avvia con una **comunicazione preventiva** da inviare in via telematica al Gse contenente la descrizione del progetto, del costo preventivato e dovrà essere allegata una **attestazione ex ante** sulla riduzione programmata dei consumi, rilasciata da un valutatore indipendente;
2. Successivamente, **nella fase di avanzamento dell'investimento**, si prosegue con l'invio telematico al GSE di comunicazioni periodiche;
3. Infine, **ad investimento ultimato**, si procede con l'invio telematico al GSE **della comunicazione finale di completamento** del progetto a cui andrà allegata **l'attestazione ex post sul raggiungimento degli obiettivi prefissati di risparmio energetico**.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta, fino ad un massimo di 10 mila euro.

L'effettivo sostenimento delle spese dovrà inoltre risultare da un'ulteriore certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese sostenute saranno certificate da un revisore legale dei conti (o da una società di revisione) ed il relativo costo potrà incrementare il credito d'imposta fino ad un massimo di 5 mila euro.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

5. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97, senza tuttavia subire i limiti previsti per le compensazioni. La compensazione avviene, anche in un'unica soluzione, presentando il modello F24 dal quinto giorno successivo alla comunicazione con cui il Gse indica l'importo spettante e **fino al 31 dicembre 2025**. L'eccedenza non compensata entro tale

data potrà essere utilizzata successivamente, in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento.

6. RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI E IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta transizione 5.0 **non è cumulabile** con **il bonus investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 178/2020**, né con il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023.

Tuttavia, esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi a condizione che tale cumulo, anche in considerazione della non concorrenza di questo credito alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo sostenuto.

Va infatti sottolineato che il credito d'imposta Transizione 5.0 **non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP.**

Cordiali saluti.
Boscolo & Partners